

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 3844/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia 1
- * Regolamento (CEE) n. 3845/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 2
- * Regolamento (CEE) n. 3846/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 sul regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi 3
- * Regolamento (CEE) n. 3847/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1471/88 per quanto concerne l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per il 1990 5
- * Regolamento (CEE) n. 3848/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance 6
- * Regolamento (CEE) n. 3849/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante modifica, per quanto concerne la Spagna, del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo 7
- * Regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune dell'origine 8
- Regolamento (CEE) n. 3851/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 13

Prezzo : 10,50 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 3852/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	15
Regolamento (CEE) n. 3853/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	17
Regolamento (CEE) n. 3854/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	20
* Regolamento (CEE) n. 3855/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari della Repubblica popolare cinese	22
* Regolamento (CEE) n. 3856/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia	27
* Regolamento (CEE) n. 3857/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1759/88 recante modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni	33
* Regolamento (CEE) n. 3858/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante modalità d'applicazione del regime di importazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari di alcuni paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese	37
* Regolamento (CEE) n. 3859/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3347/89 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	40
* Regolamento (CEE) n. 3860/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	41
* Regolamento (CEE) n. 3861/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania	42
* Regolamento (CEE) n. 3862/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	43
* Regolamento (CEE) n. 3863/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che revoca il regolamento (CEE) n. 3614/89 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda	44
* Regolamento (CEE) n. 3864/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metenamina (DCI) e al benzimidazol-2-tiolo del codice NC 2933 90 10, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio	45
Regolamento (CEE) n. 3865/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2406/89 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 330 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semola	46

Regolamento (CEE) n. 3866/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 2406/89	47
Regolamento (CEE) n. 3867/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	48
Regolamento (CEE) n. 3868/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	51
Regolamento (CEE) n. 3869/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	54
Regolamento (CEE) n. 3870/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi	57
Regolamento (CEE) n. 3871/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e nel settore vitivinicolo ...	58
Regolamento (CEE) n. 3872/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	59
Regolamento (CEE) n. 3873/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	61
Regolamento (CEE) n. 3874/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	65
Regolamento (CEE) n. 3875/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	67
Regolamento (CEE) n. 3876/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	69
Regolamento (CEE) n. 3877/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	73
Regolamento (CEE) n. 3878/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	76

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3753/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione (GU n. L 369 del 18.12.1989)	78
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3844/89 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1989****che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2535/89 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia;

considerando, dato che l'esame dei fatti non è stato ancora completato, che la Commissione ha comunicato all'esportatore cecoslovacco interessato di avere intenzione di proporre una proroga del periodo di validità del dazio

provvisorio per un nuovo periodo non superiore a due mesi; che l'esportatore cecoslovacco interessato non ha formulato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia istituito con il regolamento (CEE) n. 2535/89 è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e salvo diversa decisione del Consiglio, il presente regolamento si applica sino all'entrata in vigore di misure definitive adottate dal Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/89 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87⁽¹⁾, modifica da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione⁽²⁾, ha instaurato una nomenclatura delle merci, denominata « nomenclatura combinata », e che sulla base di tale nomenclatura la Commissione ha approntato una tariffa integrata delle Comunità europee, in seguito denominata « TARIC »;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento citato prevede che gli Stati membri possano differire l'uti-

lizzazione delle sottovoci TARIC e delle decime e undicesime cifre corrispondenti fino al 31 dicembre 1989;

considerando che per il sopraggiungere di talune difficoltà tecniche in uno Stato membro è opportuno differire tale data al 31 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita da « 31 dicembre 1990 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. BÉRÉGOVOY

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/89 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 sul regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2411/89⁽²⁾, stabilisce il regime applicabile alla manioca e ai prodotti analoghi originari di taluni paesi terzi che beneficiano, per l'importazione nella Comunità, di un prelievo limitato al 6 % ad valorem per gli anni 1987, 1988, 1989 e, a seconda dei casi, 1990;

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, il cui rinnovo è stato approvato con la decisione 86/222/CEE⁽³⁾, resta in vigore per periodi successivi di quattro anni; che il periodo in corso scade al termine del 1990;

considerando che gli accordi con l'Indonesia e con il Brasile⁽⁴⁾, nonché con gli altri paesi fornitori membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), risultanti dai negoziati condotti in base all'articolo XXVIII del GATT al fine di ottenere una sospensione temporanea della concessione tariffaria accordata dalla Comunità all'importazione dei prodotti della vecchia sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, restano in vigore per periodi successivi di tre anni; che, in base a tali accordi, la Comunità è autorizzata a sospendere tale concessione; che il prossimo periodo va dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1992;

considerando che la Comunità si è impegnata nei confronti delle parti contraenti del GATT ad ammettere, durante il periodo di sospensione del consolidamento attuale, determinati quantitativi dei prodotti in causa, con applicazione di un prelievo limitato al 6 % ad valorem; che in virtù della clausola della nazione più favorita la Comunità deve riservare un trattamento analogo ai paesi terzi che non sono membri del GATT e che beneficiano di tale clausola; che in applicazione di tale impegno è opportuno, per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari dei paesi non membri del GATT, stabilire i quantitativi che possono beneficiare di un prelievo limitato al 6 % ad valorem, ai livelli in vigore nel corso del 1989 per le importazioni dalla Cina, da un lato, e, dall'altro, per le importazioni dagli altri paesi non membri del GATT;

considerando che è opportuno fissare i quantitativi di prodotti che beneficiano del succitato regime, a seconda dell'origine e delle vigenti designazioni tariffarie dei prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 430/87 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti dei codici NC 0417 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi »

2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per i prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari dei paesi terzi sotto indicati, il prelievo applicabile all'importazione, limitato al 6 % ad valorem, viene riscosso limitatamente ai quantitativi che seguono:

a) Indonesia: per gli anni 1990, 1991 e 1992, 825 000 tonnellate all'anno;

b) altre attuali parti contraenti del GATT, escluse la Thailandia e l'Indonesia: per gli anni 1990, 1991 e 1992, 145 590 tonnellate all'anno;

c) Cina: 350 000 tonnellate per il 1990;

d) paesi terzi non aderenti al GATT, Cina esclusa, per gli anni 1990, 1991 e 1992:

— 30 000 tonnellate all'anno per i prodotti dei codici NC 0714 10 99 e 0714 90 19,

— 2 000 tonnellate all'anno per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11.

L'esaurimento dei contingenti di cui alle lettere b) e d) non può ostacolare l'immissione in libera pratica, previa riscossione nel prelievo limitato, dei prodotti in causa originari dei paesi meno sviluppati (PMS) elencati nell'allegato, entro il limite di un quantitativo globale annuo di 5 000 tonnellate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

(¹) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

(²) GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 1.

(³) GU n. L 155 del 10. 6. 1986, pag. 8.

(⁴) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pagg. 56 e 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3847/89 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 1471/88 per quanto concerne l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per il 1990**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1990 è opportuno mantenere i quantitativi importati nell'ambito del suddetto regime allo stesso livello del 1989,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1471/88 è sostituito dal testo seguente:

considerando che il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni⁽¹⁾, ha aperto un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione nella Comunità di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, del codice NC 0714 20 90, originarie della Repubblica popolare cinese; che per il

- Detto contingente ammonta, per il 1990, a 600 000 tonnellate. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. DUMAS

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3848/89 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89 ⁽⁴⁾, prevede un regime di compensazione finanziaria inteso a favorire la trasformazione dei mandarini, dei satsuma, delle clementine e delle arance, nel quadro di contratti che garantiscono, a un prezzo minimo di acquisto per il produttore, il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione;

considerando che i prezzi della materia prima comunitaria sono superiori ai prezzi nei paesi terzi; che è opportuno garantire la competitività della materia prima comunitaria, qualunque sia l'evoluzione dei prezzi nei paesi terzi;

considerando che l'attuale situazione del mercato rende necessario migliorare al più presto la competitività del prodotto comunitario; che è quindi opportuno prevedere che per la campagna 1989/1990 l'importo della compensazione finanziaria possa essere modificato nel corso della campagna,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2601/69 è sostituito dal testo seguente :

« Per le arance, la compensazione finanziaria non può superare la differenza fra il prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori. »

Articolo 2

Per la campagna 1989/1990 l'importo della compensazione finanziaria fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione può essere modificato nel corso della campagna per tener conto dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2601/69, nella misura in cui una tale modifica non conduca ad una riduzione della compensazione finanziaria.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽⁵⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1989/1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MELLICK

⁽¹⁾ GU n. C 282 dell'8. 11. 1989, pag. 13.

⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3849/89 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

recante modifica, per quanto concerne la Spagna, del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione, è stata prorogata dal regola-

mento (CEE) n. 4007/87 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4074/88 ⁽⁴⁾, fino al 31 dicembre 1989 per la Spagna e fino al 31 dicembre 1990 per il Portogallo;

considerando che per quanto riguarda la Spagna, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, in taluni settori non sarà possibile superare le suddette difficoltà entro il 31 dicembre 1989; che è pertanto opportuno prorogare il periodo in esame, per detto Stato membro, fino al 31 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 4007/87 la data del 31 dicembre 1989 è sostituita da quella del 31 dicembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MELLICK

⁽¹⁾ GU n. C 282 dell'8. 11. 1989, pag. 14.

⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3850/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1989

che stabilisce, per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune dell'origine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che, indipendentemente da qualsiasi accordo o altra misura di carattere preferenziale, le disposizioni applicabili nel settore agricolo prevedono regimi speciali d'importazione che consentono, in particolare, di accordare il beneficio di dazi e prelievi ridotti all'importazione per taluni prodotti di paesi terzi;

considerando che tali regimi possono assumere forme diverse e fondarsi su basi giuridiche distinte pur basandosi in generale sulla nozione d'origine dei prodotti;

considerando che la loro attuazione rende pertanto necessario il controllo dell'origine dei prodotti e occorre di conseguenza disporre di certificati d'origine;

considerando che, se i certificati d'origine richiesti debbono soddisfare, in generale, alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, è opportuno definire il modello di formulario da utilizzare, per facilitare l'applicazione pratica dei regimi d'importazione in questione e garantire la loro applicazione uniforme nei vari paesi terzi;

considerando che, per permettere i controlli e le verifiche che risultassero necessari a garantire l'applicazione dei regimi speciali d'importazione, occorre anche determinare le modalità della procedura di cooperazione amministrativa che può essere istituita nel quadro di tali regimi;

considerando che il presente regolamento produce i suoi effetti unicamente allorché i regimi speciali d'importazione e le decisioni che li mettono in vigore nella Comunità vi fanno riferimento;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli origi-

nari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, nei casi in cui tali regimi fanno riferimento alle disposizioni delle parti 1 e 2 del presente regolamento.

1^a PARTE**Certificati d'origine***Articolo 2*

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono stati istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello allegato al presente regolamento.

2. Tali certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate « autorità preposte al rilascio », se i prodotti cui si riferiscono i predetti certificati possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3. Tali certificati devono inoltre riportare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 1.

4. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 1, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a partire dalla data della loro emissione da parte delle autorità preposte al rilascio.

Articolo 3

1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni del presente regolamento sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto della dicitura « originale » posta accanto al titolo del documento.

Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura « copia ».

2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.

Articolo 4

1. Il certificato d'origine ha il formato 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza.

La carta da utilizzare deve essere di colore bianco, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m². Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato in giallo in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 5

1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.

2. Il certificato non deve presentare alcuna raschiatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate barrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità preposte al rilascio.

Articolo 6

1. I certificati d'origine rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.

2. Gli spazi non utilizzati delle caselle 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

Articolo 7

Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguere, il timbro dell'autorità preposta al rilascio e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità preposta al rilascio custodisce una copia di ciascun certificato rilasciato.

Articolo 8

In via eccezionale, il certificato d'origine di cui al presente regolamento può essere rilasciato successivamente all'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rila-

sciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità preposte al rilascio del certificato d'origine previsto dal presente regolamento possono rilasciare tale documento a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle dei relativi documenti d'esportazione.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella « Osservazioni » una delle seguenti menzioni:

- EXPEDIDO A POSTERIORI,
- UDSTEDT EFTERFØLGENDE,
- NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT,
- EKΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ,
- ISSUED RETROSPECTIVELY,
- DÉLIVRÉ A POSTERIORI,
- RILASCIATO A POSTERIORI,
- AFGEGEVEN A POSTERIORI,
- EMITIDO A POSTERIORI.

2ª PARTE

Cooperazione amministrativa

Articolo 9

1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui alla prima parte del presente regolamento, il beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa. Il presente paragrafo non pregiudica eventuali deroghe previste dagli specifici regimi speciali d'importazione.

A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:

- i nome e gli indirizzi delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine ed il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- i nomi e gli indirizzi delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui all'articolo 10 che segue.

Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione delle Comunità europee le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

Articolo 10

1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al presente regolamento viene effettuato per sondaggio ed ogni qualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali competenti. Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviando il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo, designata al paese terzo d'esportazione, indicando, eventualmente, le ragioni di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

qualora queste decidessero di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella

Comunità consentono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

Articolo 11

1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.

Essi devono permettere di determinare se i certificati d'origine rispettati nelle condizioni di cui all'articolo 10 si applichino alle merci effettivamente esportate e se queste ultime possano effettivamente fruire dei regimi speciali d'importazione.

2. Se non viene ottemperato alle domande di controllo a posteriori entro sei mesi, le autorità competenti nella Comunità rifiutano definitivamente di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1 Speditore	CERTIFICATO D'ORIGINE per l'importazione nella Comunità economica europea di prodotti agricoli	
	N. ORIGINALE	
2 Destinataro (indicazione facoltativa)	3 AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO	
	4 Paese d'origine	
NOTE A. Il formulario del certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, unitamente alla dichiarazione d'immissione in libera pratica, nell'ufficio doganale competente nella Comunità.	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESIGNAZIONE DELLE MERCI	7 Massa lorda e netta (kg)	
8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE.		
Luogo e data del rilascio :	Firma :	Timbro dell'autorità preposta al rilascio :
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

REGOLAMENTO (CEE) N. 3851/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 dicembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	29,73	124,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	29,73	124,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	35,83	171,62 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	35,83	171,62 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	30,33	120,42
1001 90 99	30,33	120,42
1002 00 00	55,87	121,20 ⁽⁴⁾
1003 00 10	46,96	115,87
1003 00 90	46,96	115,87
1004 00 10	38,36	117,14
1004 00 90	38,36	117,14
1005 10 90	29,73	124,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	29,73	124,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	46,96	133,53 ⁽⁴⁾
1008 10 00	46,96	14,39
1008 20 00	46,96	64,04 ⁽⁴⁾
1008 30 00	46,96	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	46,96	0,00
1101 00 00	56,20	181,78
1102 10 00	91,95	183,41
1103 11 10	70,12	280,59
1103 11 90	59,91	195,54

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3852/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 dicembre 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0,53
0712 90 19	0	0	0	0,53
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,53
1005 90 00	0	0	0	0,53
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	15,11
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3853/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 18 e 19 dicembre 1989 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 (1)
1509 10 90	77,00 (1)
1509 90 00	89,00 (2)
1510 00 10	77,00 (1)
1510 00 90	122,00 (2)

(1) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 3854/89 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1989

**che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di
carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 552/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3815/85 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85, validi per le importazioni da realizzare nel primo trimestre 1990, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC	Belgique Luxembourg FB/Flux/100 kg	Danmark dkr/100 kg	Deutschland DM/100 kg	Ελλάδα Δρχ/100 χγρ	España Pza/100 kg	France FF/100 kg	Ireland £ Ird/100 kg	Italia Lit/100 kg	Nederland Fl./100 kg	United Kingdom £/100 kg
0102 90 10	5 358,5	990,99	260,85	17 443,13	17 366,37	871,34	96,979	186 329	292,73	79,278
0102 90 31	5 358,5	990,99	260,85	17 443,13	17 366,37	871,34	96,979	186 329	292,73	79,278
0102 90 33	5 358,5	990,99	260,85	17 443,13	17 366,37	871,34	96,979	186 329	292,73	79,278
0102 90 35	5 358,5	990,99	260,85	17 443,13	17 366,37	871,34	96,979	186 329	292,73	79,278
0102 90 37	5 358,5	990,99	260,85	17 443,13	17 366,37	871,34	96,979	186 329	292,73	79,278
0201 10 10	10 181,2	1 882,88	495,60	33 142,04	32 996,28	1 655,54	184,260	354 026	556,18	150,630
0201 10 90	10 181,2	1 882,88	495,60	33 142,04	32 996,28	1 655,54	184,260	354 026	556,18	150,630
0201 20 21	10 181,2	1 882,88	495,60	33 142,04	32 996,28	1 655,54	184,260	354 026	556,18	150,630
0201 20 29	10 181,2	1 882,88	495,60	33 142,04	32 996,28	1 655,54	184,260	354 026	556,18	150,630
0201 20 31	8 144,9	1 506,29	396,48	26 513,48	26 396,88	1 324,42	147,407	283 219	444,94	120,504
0201 20 39	8 144,9	1 506,29	396,48	26 513,48	26 396,88	1 324,42	147,407	283 219	444,94	120,504
0201 20 51	12 217,4	2 259,46	594,72	39 770,51	39 595,54	1 986,64	221,112	424 831	667,42	180,757
0201 20 59	12 217,4	2 259,46	594,72	39 770,51	39 595,54	1 986,64	221,112	424 831	667,42	180,757
0201 20 90	15 271,7	2 824,32	743,40	57 465,34	48 792,10	2 483,31	276,389	533 955	834,27	241,256
0201 30 00	17 468,7	3 230,62	850,35	60 711,71	56 266,10	2 840,55	316,150	608 881	954,30	266,048
0202 10 00	8 988,7	1 662,35	437,55	29 187,14	29 138,14	1 461,63	162,678	312 532	491,04	132,843
0202 20 10	8 988,7	1 662,35	437,55	29 187,14	29 138,14	1 461,63	162,678	312 532	491,04	132,843
0202 20 30	7 190,9	1 662,35	437,55	23 349,67	23 310,50	1 169,31	130,142	250 025	392,83	106,275
0202 20 50	11 235,9	2 077,94	546,95	36 483,97	36 422,70	2 192,45	203,348	390 666	736,56	166,054
0202 20 90	13 483,0	2 493,51	636,33	50 676,05	43 082,50	1 827,04	244,016	471 391	613,80	212,883
0202 30 10	11 235,9	2 077,94	546,95	36 483,97	36 422,70	1 827,04	203,348	390 666	613,80	166,054
0202 30 50	11 235,9	2 077,94	546,95	36 483,97	36 422,70	1 827,04	203,348	390 666	613,80	166,054
0202 30 90	15 460,5	2 859,23	752,59	54 831,47	49 698,04	2 514,00	279,805	539 295	844,59	237,633
0206 10 95	17 468,7	3 230,62	850,35	60 711,71	56 266,10	2 840,55	316,150	608 881	954,30	266,048
0206 29 91	15 460,5	2 859,23	752,59	54 831,47	49 698,04	2 514,00	279,805	539 295	844,59	237,633
0210 20 10	15 271,7	2 824,32	743,40	57 465,34	48 792,10	2 483,31	276,389	533 955	834,27	241,256
0210 20 90	17 468,7	3 230,62	850,35	63 218,12	56 039,06	2 840,55	316,150	609 823	954,30	270,998
0210 90 41	17 468,7	3 230,62	850,35	63 218,12	56 039,06	2 840,55	316,150	609 823	954,30	270,998
0210 90 90	17 468,7	3 230,62	850,35	63 218,12	56 039,06	2 840,55	316,150	609 823	954,30	270,998
1602 50 10	17 468,7	3 230,62	850,35	63 218,12	56 039,06	2 840,55	316,150	609 823	954,30	270,998
1602 50 61	17 468,7	3 230,62	850,35	70 795,58	55 352,66	2 840,55	316,150	612 673	954,30	285,963

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 modificado.

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.

NB: Die KN-Code sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ)

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n.º 2658/87 modifié.

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n.º 2658/87 alterado.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3855/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ad alcuni prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di determinati paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3846/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che la Repubblica popolare cinese e la Comunità economica europea dal 1° gennaio 1987 hanno assunto un impegno relativo alla produzione, alla commercializzazione e agli scambi di manioca; che da tale impegno risulta che possono essere importati nella Comunità, con un prelievo pari al massimo al 6 %, i quantitativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 430/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 479/87 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito le modalità applicabili all'importazione dei prodotti che rientrano nel suddetto regime per gli anni 1987, 1988 e 1989; che è opportuno riprendere ed adattare ove necessario, dette disposizioni per le importazioni da realizzare a decorrere dal 1° gennaio 1990;

considerando che conformemente all'impegno, il titolo d'importazione comunitario è rilasciato su presentazione di un titolo per l'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi, il cui modello è stato comunicato alla Commissione; che, per garantire una corretta applicazione dell'impegno, occorre instaurare un sistema di controllo rigoroso e sistematico, che tenga conto degli elementi indicati nel titolo per l'esportazione e della prassi seguita dalle autorità cinesi per il rilascio di detti titoli;

considerando che è opportuno riprendere le consuete modalità complementari per la gestione di tali contingenti, in particolare in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli e del controllo delle importazioni reali; che dette modalità sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativo ai progetti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89⁽⁵⁾ e rispetto a quelle del regolamento (CEE) n. 891/89, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del

regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89⁽⁷⁾;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 89, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari della Repubblica popolare cinese, beneficiano del regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

- a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dalla Repubblica popolare cinese per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appreso denominato « titolo per l'esportazione », che soddisfi le condizioni di cui al titolo I;
- b) che soddisfi le condizioni di cui al titolo II.

TITOLO I

Titoli per l'esportazione

Articolo 2

1. Il titolo per l'esportazione è redatto in un originale e in almeno una copia, su un modulo conforme a quello riportato in allegato.

Il formato del modulo è di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrainciso un fondo arabescato di colore giallo, che riveli qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I moduli sono stampati e compilati in lingua inglese.

3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.

4. Ogni titolo per l'esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. Il titolo per l'esportazione ha una validità di circa venti giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni in esso contenute. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo per l'esportazione si considera debitamente vistato se indica la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli sono validi in tutta la Comunità.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. La domanda del titolo d'importazione è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo per l'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight ».

Articolo 5

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente titolo è pari a 5 ECU/t.

Articolo 6

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano :

1) nella casella 8, la dicitura « Repubblica popolare cinese ».

Il titolo obbliga ad importare da detto paese ;

2) nella casella 24, le diciture seguenti nella lingua o nelle lingue indicate in appresso :

— Exacción reguladora limitada a 6 % *ad valorem*

— Importafgift begrænses til 6 % af værdien

— Beschränkung der Abschöpfung auf 6 % des Zollwerts

— Εισφορά κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία

— Levy limited to 6 % *ad valorem*

— Prélèvement limité à 6 % *ad valorem*

— Prelievo limitato al 6 % *ad valorem*

— Heffing beperkt tot 6 % *ad valorem*

— Direito nivelador limitado a 6 % *ad valorem*.

3) nella casella 20, l'indicazione del nome della nave (riportato nel titolo per l'esportazione cinese)

— Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación chino)

— Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det kinesiske eksportcertifikat)

— Name des Schiffes (Angabe des in der chinesischen Bescheinigung für die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)

— Ονομασία του πλοίου (σημειώστε την ονομασία του πλοίου που αναγράφεται στο κινέζικο πιστοποιητικό εξαγωγής)

— Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Chinese export certificate)

— Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation chinois)

— Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione cinese)

— Naam van het schip (zoals aangegeven in het Chinese uitvoercertificaat)

— Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação chinês);

4) sempre nella casella 20, il numero e la data del titolo per l'esportazione cinese

— Número y fecha del certificado de exportación chino

— Det kinesiske eksportcertifikats nummer og dato

— Nummer und Datum der chinesischen Bescheinigung für die Ausfuhr

— Αριθμός και ημερομηνία του κινέζικου πιστοποιητικού εξαγωγής

— Serial number and date of issue of the Chinese export certificate

— Numéro et date du certificat d'exportation chinois

— Numero e data del titolo di esportazione cinese

— Nummer en datum van het Chinese uitvoercertificaat

— Número e data do certificado de exportação chinês.

Articolo 7

1. Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene indicata la cifra 0.

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 8

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, salvo che la Commissione abbia informato per telex le autorità competenti dello Stato membro che le condizioni previste dall'accordo di cooperazione non sono rispettate.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità cinesi, può prendere le misure ritenute opportune.

2. A richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione comunicato per telex, il titolo

d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 9

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dalla data di rilascio effettivo fino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telex, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

- quantitativo per il quale il titolo d'importazione è richiesto;
- numero del titolo per l'esportazione, indicato nella casella superiore del titolo stesso;
- data del rilascio del titolo per l'esportazione;
- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo per l'esportazione;
- nome dell'esportatore indicato nel titolo per l'esportazione.

TITOLO III

Disposizioni finali*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

People's Republic of China

1 Exporter (name, full address, country) China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation Branch China	2 No	
	3 Quota, year	
4 First consignee (name, full address, country)	EXPORT CERTIFICATE (Manioc falling within CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19)	
	5 Country of origin CHINA	6 Country of destination EEC
7 Place and date of shipment — Means of transport — Shipped by (name of vessel)		
8 Description of Goods : — Type of Products : △ Pellets △ Chips △ Others — Packaging : △ In bulk △ Bags △ Others	9 QUANTITY Metric tonnes (Net shipped weight)	
	10 Competent authority (name, address, country) Import/Export Department Ministry of Foreign Economic Relations and Trade, People's Republic of China 2, Dong Chang An Street, Beijing, China	
Date :	Signature :	Stamp :
For use of EEC authorities		
This certificate is valid for 120 days from the date of issue		



REGOLAMENTO (CEE) N. 3856/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 0000/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4008/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 348/88⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità del regime applicabile all'importazione di manioca e di altri prodotti analoghi originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia; che l'esperienza dimostra l'opportunità di ritoccare tali modalità;

considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di documenti emessi dai paesi interessati;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante che le operazioni di carico e il trasporto marittimo verso la Comunità hanno effettivamente avuto luogo;

considerando che, d'intesa con le autorità indonesiane, il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti originari dell'Indonesia è subordinato alla presentazione di specifici documenti d'origine e d'esportazione;

considerando che, per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei titoli e di controllo delle importazioni effettive; che dette modalità sono o complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89⁽⁶⁾ della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari di

applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito delle norme del presente regolamento, i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari delle parti contraenti del GATT esclusa la Thailandia, beneficiano del regime previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 430/87.

Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione è ammissibile se:

- a) è accompagnata dall'originale di un documento emesso dalle autorità competenti del paese in questione, che attesti l'origine della merce;
- b) è accompagnata dalla prova, in forma di copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo che ha rilasciato il documento di cui alla lettera a) ed è trasportata nella Comunità dalla nave menzionata nella domanda;
- c) riguarda un quantitativo non superiore a quello per il quale sono fornite la prova d'origine e la prova del trasporto.

2. Per i prodotti originari dell'Indonesia, la domanda di titolo d'importazione è ammissibile se:

- a) è accompagnata dall'originale di un documento d'origine emesso dalle autorità indonesiane, conforme al modello di cui all'allegato I;
- b) è accompagnata da un titolo d'esportazione rilasciato dalle suddette autorità e debitamente compilato, conformemente al modello di cui all'allegato II;
- c) è accompagnata dalla prova di carico e di trasporto di cui al paragrafo 1, lettera b);

(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

(2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(4) GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 24.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

(7) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(8) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.

- d) verte su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 3

La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano:

1. nella casella 8, l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in causa.
Il titolo obbliga ad importare da tale paese.
2. nella casella 24, una delle diciture seguenti:
 - Exacción reguladora a percibir: 6 % *ad valorem*
 - Importafgift: 6 % af værdien
 - Zu erhebende Abschöpfung: 6 % des Zollwerts
 - Εισφορά προς είσπραξη: 6 % κατ' αξία
 - Amount to be levied: 6 % *ad valorem*
 - Prélèvement à percevoir: 6 % *ad valorem*
 - Prelievo da riscuotere: 6 % *ad valorem*
 - Toe te passen heffing: 6 % *ad valorem*
 - Direito nivelador a cobrar: 6 % *ad valorem*.
3. nella casella 20, il nome della nave su cui la merce è o è stata trasportata nella Comunità, nonché il numero del certificato d'origine presentato.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 ECU/t.
2. Qualora, in seguito all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata.
3. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano.

Articolo 5

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro ogni lunedì fino alle ore 13 o, se detto giorno non è lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.
Le domande di titolo possono essere presentate per la prima volta lunedì 8 gennaio 1990.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante telex, entro e non oltre le ore 17 del giorno

successivo al giorno di presentazione della domanda menzionato al paragrafo 1, per ciascuna domanda di titolo:

- il paese d'origine del prodotto,
 - il quantitativo per il quale è chiesto un titolo d'importazione,
 - il nome del richiedente,
 - il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento o l'estratto del certificato stesso,
 - il nome della nave iscritto nella casella 20,
 - per un prodotto originario dell'Indonesia, il numero del titolo d'esportazione indonesiano, che figura nella casella superiore del medesimo.
3. Al più tardi il venerdì successivo alla presentazione delle domande, la Commissione accerta e comunica mediante telex agli Stati membri, in quale misura è dato seguito alle domande di titoli.
 4. Per una domanda trasmessa conformemente al paragrafo 2, il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda stessa.

Articolo 6

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione; nella casella 19 del medesimo dev'essere quindi iscritta la cifra 0.

Articolo 7

I titoli rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo.

La loro validità non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Articolo 8

Si applica nella fattispecie l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 4008/87 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ORIGINAL

1 Goods consigned from (Export's business name, address, country)		REPUBLIC OF INDONESIA DEPARTMENT OF TRADE CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B Reference No.:		
2 Goods consigned to (Consignee's name, address, country)				
3 Means of transport and route (as far as known) Shipped by: From: To: Date of shipment:		4 For official use		
5 Item number	6 Marks and number of packages	7 Number and kind of packages; description of goods	8 Gross weight or other quantity	9 Number and date of invoices
10 Certification. It is hereby certified, on the basis control carried out, that goods stated above were produced in Indonesia.				
11 Competent authority (name, full address). 				

ORIGINAL

SERIAL No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT CERTIFICATE

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		5. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EEC	
4. EXPECTED TIME OF ARRIVAL			
6. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	7. WEIGHT (METRIC TON)	8. PACKING	
	SHIPPED WEIGHT		
NC-0714 10 91 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> IN BULK	
NC-0714 10 99 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> BAGS	
NC-0714 90 11 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> OTHERS	
NC-0714 90 19 <input type="checkbox"/>			

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

NAME & SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL & STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE OF EEC AUTHORITIES:

REGOLAMENTO (CEE) N. 3857/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1759/88 recante modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3847/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3847/89 il Consiglio ha fissato per il 1990 a 600 000 t il volume del contingente tariffario di patate dolci originarie della Cina destinate ad un impiego diverso dal consumo umano, rientranti nel codice NC 0714 20 90, e soggette ad un dazio doganale pari a 0 all'importazione nella Comunità;

considerando che è pertanto opportuno stabilire il termine per la prima presentazione delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente 1990; che in tale occasione è opportuno apportare alcuni adeguamenti di carattere tecnico alle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione ⁽³⁾, segnatamente in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 ⁽⁵⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89 ⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di poter controllare meglio l'andamento delle importazioni effettive, è opportuno prevedere l'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88 relativamente al termine per presentare la prova di immissione in libera pratica del prodotto;

considerando che alla luce dell'esperienza amministrativa è opportuno non pubblicare, in allegato, il timbro dell'or-

ganismo che rilascia il documento di esportazione dal paese fornitore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1759/88 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, i termini « casella 14 » sono sostituiti dai termini « casella 8 ».
 - 2) All'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, i termini « casella 20, lettera a » sono sostituiti dai termini « casella 24 ».
 - 3) All'articolo 5:
 - a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

* 1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ^(*) non sono applicabili.

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1 »;
 - b) al paragrafo 2, il riferimento al regolamento (CEE) n. 3183/80 è sostituito da un riferimento al regolamento (CEE) n. 3719/88;
 - c) è inserito il seguente paragrafo:

* 3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88. »
 - 4) All'articolo 6, il termine « regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione » è sostituito da « regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione ^(*) ».
- (*) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13 ».
- 5) All'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è soppressa.
 - 6) All'articolo 11, i termini « casella 12 » sono sostituiti dai termini « casella 20 ».
 - 7) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per il 1990 le domande di titoli per l'immissione in libera pratica di prodotti originari della Cina possono essere presentate per la prima volta l'8 gennaio 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

People's Republic of China

1 Exporter (name, full address, country) <p style="text-align: right;">China</p>	2 No	
	3 Quota, year	
4 First consignee (name, full address, country)	EXPORT CERTIFICATE (Sweet potatoes falling within CN code 0714 20 90)	
	5 Country of origin <p style="text-align: center;">CHINA</p>	6 Country of destination <p style="text-align: center;">EEC</p>
7 Place and date of shipment — Means of transport — Shipped by (name of vessel)		
8 Descriptions of Goods: — Type of Products: △ Pellets △ Chips △ Others — Packaging: △ In bulk △ Bags △ Others	9 QUANTITY	
	Metric tonne (Net shipped weight)	
10 Competent authority (name, address, country) Imp/Exp Department Ministry of Foreign Economic Relations and Trade, People's Republic of China 2, Dong Chang An Street, Beijing, China		
Date:	Signature	Stamp: 
For use of EEC authorities		
This certificate is valid for 120 days from the date of issue		

REGOLAMENTO (CEE) N. 3858/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modalità d'applicazione del regime di importazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari di alcuni paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime d'importazione applicabile ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10, originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3846/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 430/87, l'aliquota del prelievo applicabile all'importazione di manioca e di prodotti analoghi originari dei paesi terzi, non membri del GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese, è pari al massimo al 6 %, nel quadro dei quantitativi definiti, da un lato, per i prodotti destinati ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano e, dall'altro, per i prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano; che è opportuno rivedere le modalità d'applicazione del regime, adottate da ultimo con il regolamento (CEE) n. 983/89 della Commissione⁽³⁾, per adattare alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che è opportuno in particolare verificare l'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di documenti rilasciati dai paesi interessati; che per i prodotti originari del Vietnam, conformemente ad una prassi vigente ormai da vari anni, la richiesta di titoli d'importazione è subordinata, tra l'altro, alla presentazione di un attestato rilasciato dal paese esportatore;

considerando che, per evitare che vengano presentate domande relative a quantitativi troppo elevati, è opportuno stabilire che la domanda di titolo d'importazione sia corredata della prova che i quantitativi dichiarati sono imbarcati e trasportati verso la Comunità; che si deve inoltre fissare un quantitativo massimo per domanda e stabilire che in nessun caso la domanda possa riguardare un quantitativo superiore a quello per il quale vengono fornite le prove di cui sopra;

considerando che è opportuno inoltre rifarsi alle consuete modalità complementari per la gestione di tali contingenti, in particolare in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei certificati e di controllo delle importazioni reali; che tali modalità sono o complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, relativo alle modalità comuni d'applica-

zione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89⁽⁵⁾ e dal regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89⁽⁷⁾;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari di paesi terzi non membri del GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese, beneficiano del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 430/87 e a cui è fatto riferimento nelle disposizioni del presente regolamento, entro i limiti dei quantitativi indicati alla lettera d) della suddetta disposizione.

Articolo 2

Per l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, le domande di titolo d'importazione devono essere presentate in ogni Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Non si applica il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

TITOLO I

Disposizioni specifiche

A. Prodotti destinati ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano

Articolo 3

1. Per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 99 e 0714 90 19 la domanda di titolo d'importazione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.

- a) è corredata dell'originale di un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese interessato, che attesti l'origine della merce;
- b) è corredata della prova, sotto forma di copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo che ha rilasciato il documento di cui alla lettera a) ed è trasportata verso la Comunità con l'imbarcazione indicata nella domanda;
- c) non può riferirsi ad un quantitativo superiore a quello per il quale vengono fornite la prova d'origine e la prova di trasporto.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, originari del Vietnam la domanda di titolo d'importazione è corredata di un documento che attesti l'esportazione, rilasciato dalle autorità vietnamite per l'anno considerato.

Si applicano a questa domanda anche le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

3. Le domande di titolo di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono riguardare un quantitativo superiore a 7 500 t per interessato che agisca in conto proprio.

B. Prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano

Articolo 4

Le domande di titolo d'importazione, presentate per l'immissione in libera pratica dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a 150 t per l'interessato che agisca in conto proprio.

TITOLO II

Disposizioni generali comuni

Articolo 5

La domanda di titolo e il titolo d'importazione contengono le seguenti indicazioni:

1. nella casella 8 il paese terzo di cui il prodotto è originario: il titolo obbliga ad importare da tale paese;
2. nella casella 20 il nome dell'imbarcazione sulla quale la merce è o è stata trasportata verso la Comunità.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, l'importo della cauzione relativa al certificato d'importazione è di 20 ecu per tonnellata.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato sia inferiore a quello per il quale è stato richiesto, viene svincolata la parte della cauzione corrispondente alla differenza.

Articolo 7

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri ogni lunedì, entro le ore 13 o, se tale giorno è festivo, il primo giorno feriale

successivo. Le domande di titolo possono essere presentate, per la prima volta, lunedì 8 gennaio 1990.

2. Per ogni domanda gli Stati membri comunicano alla Commissione per telex, entro le ore 17 del giorno successivo a quello della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1:

- il quantitativo per il quale viene richiesto il certificato,
- l'origine del prodotto,
- il nome del richiedente,
- il nome dell'imbarcazione, nella casella 20.

3. Entro il venerdì successivo al giorno della presentazione delle domande, la Commissione stabilisce il seguito da dare alle domande di titolo e ne informa per telex gli Stati membri.

4. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda, per le domande presentate conformemente al paragrafo 2.

Articolo 8

Il titolo d'importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora a percibir: 6 % *ad valorem*
- Importafgift: 6 % af værdien
- Zu erhebende Abschöpfung: 6 % des Zollwerts
- Εισφορά προς είσπραξη: 6 % κατ' αξία
- Amount to be levied: 6 % *ad valorem*
- Prélèvement à percevoir: 6 % *ad valorem*
- Prelievo da riscuotere: 6 % *ad valorem*
- Toe te passen heffing: 6 % *ad valorem*
- Direito nivelador a cobrar: 6 % *ad valorem*.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione; a tal fine, nella casella 19 del titolo viene riportata la cifra 0.

2. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 10

I titoli rilasciati sono validi a decorrere dal giorno del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo a tale data. Tuttavia, la validità non può andare al di là del 31 dicembre dell'anno del rilascio del certificato.

TITOLO III

Disposizione finale

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3859/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3347/89 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3347/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3558/89⁽⁴⁾, ha proibito la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia;

considerando che la Spagna ha trasferito il 1° dicembre 1989 al Regno Unito 500 t di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV; che la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dovrebbe quindi essere permessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3347/89 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1989.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 323 dell'8. 11. 1989, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 30. 11. 1989, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3860/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1989****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4196/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3278/89⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera di uno

Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1989.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1989, pag. 44.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3861/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1989****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno

esaurito il contingente assegnato per il 1989; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 14 dicembre 1989; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1989.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 14 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3862/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1989
relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti
bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sugarello per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il

1989; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 2 dicembre 1989; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1989.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 2 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3863/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1989

che revoca il regolamento (CEE) n. 3614/89 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3614/89 della Commissione⁽³⁾ ha proibito la pesca dell'aringa nelle acque della divisione CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda dal 3 dicembre 1989;

considerando che l'Irlanda ha corretto le cifre di cattura che aveva trasmesso alla Commissione e che le cifre aggiornate mostrano che il contingente effettivamente non è stato raggiunto; che la pesca dell'aringa nella divi-

sione CIEM VII a effettuata da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 3614/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3614/89 della Commissione viene revocato dal presente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3864/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metenamina (DCI) e al benzimidazol-2-tiolo del codice NC 2933 90 10, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4257/88, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1987;

considerando che per la metenamina (DCI) e il benzimidazol-2-tiolo del codice NC 2933 90 10, originari della Romania, la base di riferimento è fissata a 136 000 ecu; che in data 6 giugno 1989, le importazioni nella Comunità di tali prodotti, originari della Romania, hanno

raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

A decorrere dal 25 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania:

Codice NC	Designazione delle merci
2933 90 10	— — Metenamina (DCI) (esametilentetrammina); benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3865/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2406/89 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 330 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2406/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 330 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semola ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3522/89 ⁽⁴⁾,

considerando che è opportuno, nella situazione attuale, prorogare la gara in questione e aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2406/89 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

« Articolo 1

Gli organismi di intervento degli Stati membri indicati in appresso sono autorizzati a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 545 000 t di frumento duro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1836/82; tale quantitativo è ripartito come segue:

	(tonnellate)
Italia	500 000
Spagna	45 000

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2406/89 la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita da « 28 febbraio 1990 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3866/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 2406/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2406/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 330 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semola⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3865/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89⁽⁶⁾, la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁸⁾, stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2406/89 autorizza alcuni organismi di intervento a procedere ad una

gara, fino al 28 febbraio 1990, per l'esportazione di 545 000 t di frumento duro sotto forma di semola; che detto regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita in deroga al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2406/89, il prezzo minimo di vendita è pari a 243,40 e 245,18 ECU/t per l'Italia e a 208,22 e 210,00 ECU/t per la Spagna rispettivamente per i mesi di gennaio e febbraio 1990.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 49.⁽⁴⁾ Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3867/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 27 novembre 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 27 novembre 1989, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 27 novembre 1989, l'importo del premio è fissato a 17,249 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 27 novembre 1989, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 27 novembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	8,107	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	17,249	0
0204 21 00	17,249	0
0204 50 11		0
0204 22 10	12,074	
0204 22 30	18,974	
0204 22 50	22,424	
0204 22 90	22,424	
0204 23 00	31,393	
0204 30 00	12,937	
0204 41 00	12,937	
0204 42 10	9,056	
0204 42 30	14,231	
0204 42 50	16,818	
0204 42 90	16,818	
0204 43 00	23,545	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	22,424	
0210 90 19	31,393	
1602 90 71 :		
— non disossate	22,424	
— disossate	31,393	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3868/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3013/89, un prelievo si applica per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39 di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per le carcasse e mezzene fresche o refrigerate il prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1990, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1248/89 del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente della situazione dell'offerta e della domanda delle carni fresche o refrigerate, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera è fissato in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative constatate per gli ovini vivi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80 ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽⁴⁾, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in

particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per gli animali vivi dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90 nonché per le carni che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3013/89 ai codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19 il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89 ⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per gli

ovini e i caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 1 dal 1° al 7 gennaio 1990	Settimana n. 2 dall'8 al 14 gennaio 1990	Settimana n. 3 dal 15 al 21 gennaio 1990	Settimana n. 4 dal 22 al 28 gennaio 1990	Settimana n. 5 dal 29 gennaio al 4 febbraio 1990
0104 10 90 ⁽¹⁾	113,148	117,143	120,494	123,196	127,196
0104 20 90 ⁽¹⁾	113,148	117,143	120,494	123,196	127,196
0204 10 00 ⁽²⁾	240,740	249,240	256,370	262,120	270,630
0204 21 00 ⁽²⁾	240,740	249,240	256,370	262,120	270,630
0204 22 10 ⁽²⁾	168,518	174,468	179,459	183,484	189,441
0204 22 30 ⁽²⁾	264,814	274,164	282,007	288,332	297,693
0204 22 50 ⁽²⁾	312,962	324,012	333,281	340,756	351,819
0204 22 90 ⁽²⁾	312,962	324,012	333,281	340,756	351,819
0204 23 00 ⁽²⁾	438,147	453,617	466,593	477,058	492,547
0204 50 11 ⁽²⁾	240,740	249,240	256,370	262,120	270,630
0204 50 13 ⁽²⁾	168,518	174,468	179,459	183,484	189,441
0204 50 15 ⁽²⁾	264,814	274,164	282,007	288,332	297,693
0204 50 19 ⁽²⁾	312,962	324,012	333,281	340,756	351,819
0204 50 31 ⁽²⁾	312,962	324,012	333,281	340,756	351,819
0204 50 39 ⁽²⁾	438,147	453,617	466,593	477,058	492,547
0210 90 11 ⁽³⁾	312,962	324,012	333,281	340,756	351,819
0210 90 19 ⁽³⁾	438,147	453,617	466,593	477,058	492,547

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) nn. 3643/85 e 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) nn. 1985/82, 3643/85 e 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3869/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'allegato II, codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79 del predetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il prelievo per le carcasse e mezzene congelate è pari alla differenza tra:

- a) da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, e
- b) d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitario di dette carni congelate;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1990, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1248/89 del Consiglio⁽²⁾; che il coefficiente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente dell'an-

damento prevedibile del mercato delle carni congelate, dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate appartenenti ad una categoria concorrente delle carni congelate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per le carni che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3013/89, ai codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse congelate moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto allè monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni ovine e caprine congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 1 dal 1° al 7 gennaio 1990	Settimana n. 2 dall'8 al 14 gennaio 1990	Settimana n. 3 dal 15 al 21 gennaio 1990	Settimana n. 4 dal 22 al 28 gennaio 1990	Settimana n. 5 dal 29 gennaio al 4 febbraio 1990
0204 30 00	181,305	187,680	193,028	197,340	203,723
0204 41 00	181,305	187,680	193,028	197,340	203,723
0204 42 10	126,914	131,376	135,120	138,138	142,606
0204 42 30	199,436	206,448	212,331	217,074	224,095
0204 42 50	235,697	243,984	250,936	256,542	264,840
0204 42 90	235,697	243,984	250,936	256,542	264,840
0204 43 00	329,975	341,578	351,311	359,159	370,776
0204 50 51	181,305	187,680	193,028	197,340	203,723
0204 50 53	126,914	131,376	135,120	138,138	142,606
0204 50 55	199,436	206,448	212,331	217,074	224,095
0204 50 59	235,697	243,984	250,936	256,542	264,840
0204 50 71	235,697	243,984	250,936	256,542	264,840
0204 50 79	329,975	341,578	351,311	359,159	370,776

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) nn. 1985/82, 3643/85 e 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

**che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella
fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/85 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma, del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce 1509 90 00 della nomenclatura combinata; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comu-

nità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Per i mesi di gennaio e febbraio 1990 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 111,00 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 52,44 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 57,93 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Spagna;
- 100,22 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3871/89 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1989****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei

prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi quindici giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,3371 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3872/89 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1989
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo ⁽³⁾,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3305/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3588/89 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3305/89 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, nonché l'importo dell'aiuto speciale contemplato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88 per il Portogallo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 42.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in : corrente			
— Spagna	0,000	26,095	26,095
— Portogallo	18,168	26,095 (*)	26,095
— altro Stato membro	18,168	26,095	26,095
Semi trasformati in : 1° termine			
— Spagna	0,000	26,115	26,115
— Portogallo	18,188	26,115 (*)	26,115
— altro Stato membro	18,188	26,115	26,115
Semi trasformati in : 2° termine			
— Spagna	0,000	26,148	26,148
— Portogallo	18,221	26,148 (*)	26,148
— altro Stato membro	18,221	26,148	26,148
Semi trasformati in : 3° termine			
— Spagna	0,000	26,198	26,198
— Portogallo	18,271	26,198 (*)	26,198
— altro Stato membro	18,271	26,198	26,198
Semi trasformati in : 4° termine			
— Spagna	0,000	26,708	26,708
— Portogallo	18,781	26,708 (*)	26,708
— altro Stato membro	18,781	26,708	26,708
Semi trasformati in : 5° termine			
— Spagna	0,000	27,045	27,045
— Portogallo	19,118	27,045 (*)	27,045
— altro Stato membro	19,118	27,045	27,045

(*) Aiuto speciale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3873/89 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1989
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3756/89 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3010/89 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3806/89 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3010/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 288 del 6. 10. 1989, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	23,451	23,531	23,741	24,019	24,297	24,448
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	55,67	55,86	56,36	57,07	57,73	58,30
— Paesi Bassi (Fl)	61,86	62,07	62,63	63,38	64,12	64,73
— UEBL (FB/Flux)	1 132,38	1 136,24	1 146,38	1 159,80	1 173,23	1 180,52
— Francia (FF)	178,22	178,81	180,42	182,56	184,71	185,86
— Danimarca (Dkr)	209,42	210,13	212,01	214,49	216,97	218,32
— Irlanda (£ Irl)	19,835	19,901	20,080	20,319	20,558	20,670
— Regno Unito (£)	14,536	14,572	14,694	14,862	15,062	15,061
— Italia (Lit)	38 458	38 583	38 933	39 386	39 853	39 975
— Grecia (Dra)	3 715,47	3 712,31	3 712,05	3 738,98	3 790,21	3 717,53
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89
— in un altro Stato membro (Pta)	3 307,13	3 319,93	3 343,62	3 377,91	3 420,33	3 416,30
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 545,62	4 542,55	4 556,68	4 585,06	4 631,39	4 610,47

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	25,951	26,031	26,241	26,519	26,797	26,948
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	61,57	61,76	62,26	62,97	63,63	64,20
— Paesi Bassi (Fl)	68,45	68,67	69,22	69,98	70,71	71,32
— UEBL (FB/Flux)	1 253,09	1 256,96	1 267,10	1 280,52	1 293,94	1 301,24
— Francia (FF)	197,46	198,05	199,66	201,81	203,95	205,10
— Danimarca (Dkr)	231,74	232,46	234,33	236,82	239,30	240,65
— Irlanda (£ Irl)	21,977	22,043	22,222	22,461	22,700	22,812
— Regno Unito (£)	16,290	16,325	16,447	16,616	16,816	16,814
— Italia (Lit)	42 640	42 766	43 115	43 569	44 036	44 157
— Grecia (Dra)	4 163,93	4 160,78	4 160,51	4 187,45	4 238,68	4 166,00
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13
— in un altro Stato membro (Pta)	3 689,37	3 702,17	3 725,86	3 760,15	3 802,57	3 798,54
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01
— in un altro Stato membro (Esc)	5 025,62	5 022,56	5 036,69	5 065,06	5 111,39	5 090,47

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	33,574	33,719	33,840	34,181	34,502
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	79,56	79,91	80,20	81,06	81,81
— Paesi Bassi (Fl)	88,56	88,95	89,26	90,19	91,04
— UEBL (FB/Flux)	1 621,18	1 628,19	1 634,03	1 650,49	1 665,99
— Francia (FF)	256,20	257,29	258,20	260,83	263,30
— Danimarca (Dkr)	299,82	301,11	302,19	305,24	308,11
— Irlanda (£ Irl)	28,514	28,636	28,737	29,030	29,306
— Regno Unito (£)	21,681	21,764	21,807	22,022	22,252
— Italia (Lit)	55 411	55 647	55 840	56 400	56 939
— Grecia (Dra)	5 542,80	5 552,22	5 532,01	5 571,26	5 630,08
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	4 155,50	4 178,17	4 188,52	4 232,21	4 281,21
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	7 087,00	7 095,70	7 090,08	7 130,88	7 185,25
— in un altro Stato membro (Esc)	6 906,90	6 915,37	6 909,89	6 949,66	7 002,65
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 111,53	4 134,20	4 144,56	4 188,25	4 237,25
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 906,90	6 915,37	6 909,89	6 949,66	7 002,65

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
DM	2,029060	2,024150	2,019670	2,015740	2,015740	2,003730
Fl	2,293650	2,289060	2,284760	2,280720	2,280720	2,268700
FB/Flux	42,672400	42,636600	42,603100	42,580300	42,580300	42,487200
FF	6,939940	6,938030	6,936790	6,936400	6,936400	6,936490
Dkr	7,899170	7,908150	7,916600	7,923200	7,923200	7,932740
£Irl	0,769824	0,769946	0,770668	0,771588	0,771588	0,774587
£	0,733101	0,735788	0,738231	0,740359	0,740359	0,746920
Lit	1 513,53	1 516,92	1 519,44	1 521,91	1 521,91	1 529,41
Dra	187,56600	189,34600	191,88600	193,56000	193,56000	200,19000
Esc	178,64200	180,09800	181,22800	182,33800	182,33800	184,87200
Pta	131,16600	131,75100	132,29500	132,74600	132,74600	134,26100

REGOLAMENTO (CEE) N. 3874/89 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3839/89 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione:

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 372 del 21. 12. 1989, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,33 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,33 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,33 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,33 ⁽¹⁾
1701 91 00	37,36
1701 99 10	37,36
1701 99 90	37,36 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3875/89 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1989****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3579/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3643/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3579/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3579/89 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 6. 12. 1989, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3736	—
1702 20 90	0,3736	—
1702 30 10	—	44,87
1702 40 10	—	44,87
1702 60 10	—	44,87
1702 60 90	0,3736	—
1702 90 30	—	44,87
1702 90 60	0,3736	—
1702 90 71	0,3736	—
1702 90 90	0,3736	—
2106 90 30	—	44,87
2106 90 59	0,3736	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3876/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	06	95,00
	07	95,00
	02	0
1001 10 90 000	01	10,00
1001 90 91 000	08	44,00
	02	0
1001 90 99 000	04	47,00
	05	47,00
	02	10,00
1002 00 00 000	03	47,00
	05	47,00
	02	10,00
1003 00 10 000	09	59,00
	10	69,50
	02	0
1003 00 90 000	04	59,00
	02	10,00
1004 00 10 000	08	57,00
	02	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	69,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	80,00
1101 00 00 120	01	80,00
1101 00 00 130	01	73,00
1101 00 00 150	01	70,00
1101 00 00 170	01	67,00
1101 00 00 180	01	64,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	80,00
1102 10 00 200	01	80,00
1102 10 00 300	01	80,00
1102 10 00 500	01	80,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	189,00
1103 11 10 200	01	179,00
1103 11 10 500	01	160,00
1103 11 10 900	01	151,00
1103 11 90 100	01	80,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Turchia,
- 07 l'Algeria,
- 08 la zona I,
- 09 la zona VI, la zona I,
- 10 Ungheria e Polonia.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3877/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per

quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	—	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 120	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3878/89 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1989****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 7	7° term. 8	8° term. 9	9° term. 10	10° term. 11	11° term. 12
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3753/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1989)

Pagina 1, articolo 1, punto 2:

anziché: « è soppressa »,

leggi: « è addizionata ».
